|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403 **sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 135 del 14/01/2022

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc93075879)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc93075880)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc93075881)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc93075882)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 1](#_Toc93075883)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 2](#_Toc93075884)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 3](#_Toc93075885)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 4](#_Toc93075886)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 132 – RIUNIONE DEL 10 GENNAIO 2022**

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 10 gennaio 2022, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**DECISIONE N. 31/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente segretario f.f.

Dott. Cristian Urbinati – rappresentante AIA,

nella riunione del 10 gennaio 2022, sul reclamo n. 31/CSAT 2021/2022 promosso dalla POLISPORTIVA CSI STELLA in data 20 dicembre 2021

avverso

la sanzione sportiva della ammenda di euro 300,00 applicata alla società reclamante dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 15 dicembre 2021 C5,

esaminato il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti;

relatore, nell’udienza del giorno 10 gennaio 2022, Giovanni Spanti,

chiesti chiarimenti al direttore di gara,

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha comminato alla reclamante la sanzione sportiva della ammenda di euro 300,00 “ *Per essere, la propria tifoseria, venuta a vie di fatto con gli opposti tifosi, contravvenendo alle vigenti normative antiviolenza.* “.

 Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società POLISPORTIVA CSI STELLA, sostenendo che nessun proprio tifoso si era reso protagonista dei fatti contestati e chiedendo conseguentemente l’annullamento della sanzione.

# MOTIVI DELLA DECISIONE

 La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo vada accolto

 In base al rapporto arbitrale (“*prova legale assistita da fede privilegiata“*) non risulta che alcun sostenitore della società reclamante abbia partecipato alla rissa verificatasi al termine della gara; infatti nel proprio referto il direttore di gara ha scritto che “*Al triplice fischio un nutrito numero di spettatori locali sono entrati sul terreno di gioco ad alimentare una piccola rissa che si era appena creata “,* non indicando la partecipazione di sostenitori della reclamante all’accaduto.

 Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato di non aver visto tifosi della POLISPORTIVA CSI STELLA partecipare alla rissa.

 Pertanto il reclamo va accolto con annullamento del provvedimento sanzionatorio.

1. P.Q.M.
2. la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo come sopra proposto e, per l’effetto, annulla la relativa ammenda.
3. Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
4. Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 10 gennaio 2022.
5.
6. Il Relatore Il Presidente
7. F.to in originale F.to in originale
8. Giovanni Spanti Piero Paciaroni
9. Depositato in Ancona in data 14 gennaio 2022
	* + 1. Il Segretario f.f.

 F.to in originale

* + - 1. Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 32/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente segretario f.f.,

Dott. Cristian Urbinati – rappresentante AIA,

nella riunione del 10 gennaio 2022, sul reclamo n. 32/CSAT 2021/2022 proposto dalla ASD MICIO UNITED in data 29 dicembre 2021

avverso

la sanzione sportiva della squalifica per quattro gare applicata a KERCUKU JURGEN calciatore della società reclamante dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 22 dicembre 2021,

esaminato il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti;

relatore, nell’udienza del giorno 10 gennaio 2022, Lorenzo Casagrande Albano,

chiesti chiarimenti al direttore di gara,

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha comminato al calciatore KERCUKU JURGEN la sanzione sportiva della squalifica per 4 gare in quanto “*Espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario.*“.

 Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo, dopo averlo ritualmente preannunciato, la società ASD MICIO UNITED, chiedendo la riforma del provvedimento impugnato con riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.

# MOTIVI DELLA DECISIONE

 La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo vada parzialmente accolto.

 In base al rapporto arbitrale (“*prova legale assistita da fede privilegiata“*) risulta che il calciatore sanzionato si è reso protagonista dell’episodio descritto nel referto arbitrale.

 Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato l’accaduto, indicando non corrispondente a realtà la versione dei fatti fornita dalla reclamante.

 Risulta quindi confermato che il calciatore si è reso protagonista di una condotta violenta che va punita con l’applicazione della sanzione minima della squalifica per 3 giornate prevista dall’art. 38 C.G.S., non risultando applicabili né attenuanti né aggravanti.

P.Q.M.

1. la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo come sopra proposto e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore KERCUKU JURGEN a 3 (tre) giornate.
2. Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
3. Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 10 gennaio 2022.
	* + 1. Il Relatore Il Presidente

 F.to in originale F.to in originale

* + - 1. Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni
1. Depositato in Ancona in data 14 gennaio 2022
	* + 1. Il Segretario f.f.

 F.to in originale

* + - 1. Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 33/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente segretario f.f.,

Dott. Cristian Urbinati – rappresentante AIA,

nella riunione del 10 gennaio 2022, sul reclamo n. 33/CSAT 2021/2022 proposto dalla ASD AUDAX CALCIO PIOBBICO in data 29 dicembre 2021

avverso

la sanzione sportiva della ammenda di euro 200,00 comminata alla società reclamante dal Giudice sportivo territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro-Urbino con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 22 dicembre 2021,

esaminato il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti;

relatore, nell’udienza del giorno 10 gennaio 2022, Piero Paciaroni

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro-Urbino, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha comminato alla reclamante la sanzione della ammenda di euro 200,00.

 Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società ASD AUDAX CALCIO PIOBBICO chiedendo la riforma del provvedimento impugnato.

# MOTIVI DELLA DECISIONE

 La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo vada respinto, essendo inammissibile sia per difetto di sottoscrizione in quanto firmato dal dirigente Federico Ottaviani che non risulta essere autorizzato alla firma degli atti della reclamante, sia per la tardività di proposizione dello stesso in quanto inviato in data 29 dicembre 2021, ovvero 7 giorni dopo la pubblicazione del Com. Uff., mentre l’art. 76 C.G.S. prescrive il termine di 5 giorni dalla pubblicazione della decisione per il deposito del reclamo.

1. P.Q.M.
2. la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo per violazione degli artt. 49 e 76 del Codice di giustizia sportiva.
3. Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
4. Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 10 gennaio 2022.
5. Il Relatore e Presidente

 F.to in originale

 Piero Paciaroni

1.

Depositato in Ancona in data 14 gennaio 2022

* + - 1. Il Segretario f.f.

 F.to in originale

* + - 1. Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 24/01/2022.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. Marche il 14/01/2022.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |